

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

Regolamento di tutela del verde

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO - GENERALITÀ

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Esclusioni*

Art. 3 - *Funzioni dell'Amministrazione Pubblica*

CAPITOLO SECONDO - AREE VERDI

Art. 4 - *Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde*

Art. 5 - *Manomissione, alterazione di aree verdi*

Art. 6 - *Danneggiamenti di superfici sistemate a verde*

Art. 7 - *Affidamento e sponsorizzazione*

CAPITOLO TERZO - ALBERI

Art. 8 - *Area di pertinenza delle alberature*

Art. 9 - *Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi*

Art. 10 - *Distanze d'impianto*

Art. 11 - *Impianto di nuovi alberi*

Art. 12 - *Potature di alberi*

Art. 13 - *Abbattimenti*

Art. 14 - *Danneggiamenti di alberi*

Art. 15 - *Sanzioni*

Art. 16 - *Norme finanziarie*

Art. 1
FINALITÀ

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica che su quella privata, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.

Le norme contenute nel presente regolamento, redatto ai sensi della L.R. n. 1 del 2005 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, hanno lo scopo di promuovere il miglioramento ambientale per quanto attiene il patrimonio arboreo comunale, delle sue valenze paesaggistiche, culturali e igienico-ambientali, classificare e conservare gli alberi di pregio, fornire indicazioni in merito agli interventi di manutenzione.

Art. 2
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento:

- a.** gli alberi da frutto,
- b.** gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno),
- c.** gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39.

Art. 3
FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

Art. 4
REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE COMUNALI
SISTEMATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:

- a.** turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
- b.** danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- c.** raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonchè fossili, minerali, o reperti archeologici;
- d.** abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
- e.** omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
- f.** provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
- g.** effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
- h.** inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;
- i.** abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- l.** permettere a un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate opportunamente segnalate - in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- m.** campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- n.** gettare o lasciare accesi mozziconi di sigaretta;
- o.** usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonchè quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;
- p.** utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- q.** installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- r.** calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
- s.** accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
- t.** mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
- u.** esercitare forme di commercio o attività simili;
- v.** porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

2. Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti **m.**, **o.**, **p.**, **q.**, **r.**, **s.**, **t.**, **u.**, **v.**

3. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da

indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a.** le generalità del richiedente,
- b.** i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,
- c.** il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

4. All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione Comunale al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

MANOMISSIONE O ALTERAZIONE DI AREE VERDI

1. Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile occupare, alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifica autorizzazione all'Ufficio Tecnico.

2. La richiesta dovrà indicare chiaramente:

- a.** le generalità del richiedente,
- b.** le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area,
- c.** la durata dei lavori,
- d.** le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo,
- e.** eventuali ulteriori informazioni richieste dall'Ufficio Tecnico.

3. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 6

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale

rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 7

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati a titolo gratuito.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

3. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

CAPITOLO TERZO - ALBERI -
--

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato;
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.

Art. 9

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Ai fini di salvaguardare la stabilità e la vitalità delle alberature comunali, gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo comunale programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico previa presentazione di domanda con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione arborea presente e una relazione tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi dal fusto di ciascun albero e i tempi dell'intervento. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico rilasciare relativa autorizzazione.
2. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici comunali. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; sulle superfici di taglio originate si dovranno immediatamente applicare mastici cicatrizzanti.
3. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o lesionarle con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione di marcimi radicali, agenti primari, nel breve e nel medio termine, della perdita di stabilità e di vitalità degli alberi.

Art. 10

DISTANZE D'IMPIANTO

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto di nuovi alberi, nella realizzazione di nuove aree a verde o di filari stradali si indicano in via propositiva i seguenti valori:

ALTEZZA DEFINITIVA	m 20 e oltre	m 16	M 12	m 8	m 6
DISTANZA DI PIANTAGIONE	m12	m 10	M 8	m 6	m 4

Art. 11 IMPIANTI DI NUOVI ALBERI

1. In via propositiva, nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche.

Sempre in via propositiva, deve essere inoltre evitato il nuovo impianto di essenze che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, provocano più facilmente allergie respiratorie.

2. L'Ufficio Tecnico, a chiunque la richieda, fornirà indicazione non vincolante sul tipo di alberature da impiantare.

Art. 12 POTATURE DI ALBERI

1. Sono consentiti, mediante comunicazione in carta semplice, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi.

2. In via propositiva è opportuno:

a. non eseguire operazioni di riduzione drastica della chioma (capitozzatura) fatta eccezione per quegli alberi annualmente sottoposti al taglio dei getti dell'ultimo anno.

b. non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

3. Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di piccolo calibro; sulle superfici di taglio originarie si dovranno applicare mastici cicatrizzanti.

4. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati nel periodo di riposo vegetativo.

5. I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico, dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.

Art. 13 ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberi in proprietà privata o pubblica è soggetta ad autorizzazione comunale, salvo i casi di cui al successivo comma 4.

Evidenziata l'opportunità che il taglio degli alberi sia seguito da una ripiantumazione di altre essenze di specie idonee è consentito l'abbattimento di alberi nei seguenti casi:

- a. pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa, salvo quanto previsto all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. pianta morta;
 - c. pianta deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
 - d. pianta sita a distanza dai confini di proprietà o da edifici tale da costituire pericolo ai sensi del codice della strada e del codice civile, o causa di dissesto delle fondamenta dell'edificio, a condizione che sia ripiantumata, fatte salve cause di forza maggiore, un'essenza di grandezza adeguata;
 - e. diradamento al fine di togliere le piante soprannumerarie per il miglioramento degli altri esemplari;
 - f. reale necessità, non eliminabile, di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
 - g. reale necessità, non eliminabile, di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
 - h. eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- Per i casi non previsti dal presente regolamento si rimanda alle singole decisioni dell'Amministrazione Comunale.

I cittadini che intendono abbattere, per i motivi sopra esposti, uno o più alberi, dovranno inviare all'amministrazione Comunale specifica richiesta autorizzativa contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente su apposito modello (allegato A), corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale;
- documentazione fotografica;

Per le richieste di cui ai punti a, c, d, g, h dovrà altresì essere prodotta una relazione redatta da un tecnico abilitato, riportante le motivazioni dell'abbattimento.

2. In caso di decorrenza di 60 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.

3. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi soggetto ad autorizzazione comunale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. In tali casi la concessione edilizia rilasciata, anche se in essa non esplicitamente riportato, è comprensiva dell'autorizzazione all'abbattimento

degli alberi.

4. Non è soggetto ad autorizzazione comunale ad eccezione del punto (b) soggetto a semplice comunicazione, indipendentemente dal luogo ove siano ubicati, l'abbattimento di:

- a. alberi da frutto;
- b. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- c. alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39;
- d. alberi prossimi a corsi d'acqua, ubicati in area di competenza dell'Ufficio del Genio Civile o in quella del Ministero dei Lavori Pubblici o della Provincia.
- e. alberi il cui taglio sia impartito da Uffici dello Stato, della Regione Toscana o da altri Enti per effetto di disposizione di leggi.

Art. 14

DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

1. Relativamente agli alberi comunali e a quelli non comunali assoggettabili a domanda di autorizzazione all'abbattimento, è fatto divieto di:

- a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali e accendere fuochi nelle aree di pertinenza;
- b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm;
- c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza.

Art. 15

SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni quando non perseguibili ai sensi di altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE
4, punti.	regolamentazione d'uso delle aree comunali	da € 25,00	€ 50,00

a – n	sistematiche a verde	a € 150,00	
4, punti o – v	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistematiche a verde	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
5	manca autorizzazione, manomissione, alterazione di aree verdi	da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
9	manca autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
9	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
13 – 14	Abbattimento di albero non autorizzato	Vedi tab. successiva	
14	Ricarichi, compattazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche (ad albero)	da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	CIRCONFERENZA ALLA CEPPAIA	SANZIONE	OBLAZIONE
13 - 14	Abbattimento di albero non autorizzato	fino a 150 cm	da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
13 - 14	Abbattimento di albero non autorizzato	Da 100 cm a 200 cm	da € 150,00 a € 1.200,00	€ 300,00
13 - 14	abbattimento di albero non autorizzato	Uguale o maggiore di 200 cm	da € 300,00 a € 2.400,00	€ 600,00


2. In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4, punti b., c., f., h., la sanzione prevista è cumulabile a quella dell' art. 6.

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali.

Art. 16 NORME FINANZIARIE

1. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale con specifico atto.



COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

Regolamento di tutela del verde

**ALLEGATO A
MODULISTICA**

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE

Marradi li

Spett.le **Ufficio
Tecnico**
COMUNE DI MARRADI
Piazza Scalelle 1 - 50034 Marradi (FI)

OGGETTO : Richiesta rilascio AUTORIZZAZIONE all'abbattimento di Alberature in proprietà privata.

il/la Sottoscritto/a Sig./a

Residente in via n°

Comune di telefono

In qualità di Proprietario
 Delegato con la qualifica di

CHIEDE

Il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE all'abbattimento di :
n° Albero/i di
n° Albero/i di
n° Albero/i di

Posto/i nel resede di proprietà privata, in via - MARRADI

Per le seguenti motivazioni :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Allego alla presente n° Fotografie della/Ile Pianta/e da abbattere, (più i particolari degli eventuali inconvenienti causati);
- Allego altresì copia di estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con l'indicazione della/Ile pianta/e da abbattere.

Distinti saluti

FIRMA

.....